



**ERG Nuove Centrali S.p.A.
Priolo Gargallo (SR)
Rel. T50097/7024**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ERG Nuove Centrali Impianti Nord

**ALLEGATO A20 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

D. R. S. n. 115




REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 3 - Tutela dall'inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico
IL DIRIGENTE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
Vista la legge 13 luglio 1966, n.615;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 15/04/1971, n.322;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n.288 del 4/08/1989;
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Vista la circolare congiunta degli Assessorati regionali al Territorio e Ambiente ed all'Industria del 13 luglio 1991, n 17298 con la quale vengono stabilite le competenze nell'ambito della Regione Siciliana per l'applicazione dell'art.17 del citato Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
Visto il Decreto dell'Assessore Regionale al territorio e ambiente n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente 25 agosto 2000 - Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Vista l'istanza del 27/7/89 con la quale la ditta SELM S.p.A., con sede legale in Genova, Piazza Matteotti n.2, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Priolo - Melilli;
Vista l'istanza del 30/6/89 con la quale la ditta ENICHEM ANIC S.p.A., con sede legale in Palermo, Via Ruggero Settimo, n.55, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Priolo - Melilli - Augusta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 9/12/1997, trasmesso con la nota n.6712 del 30/1/1998;
Vista la documentazione allegata al suddetto parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa, costituita da:
1) Istanza del 9/7/90 della Soc. PRAOIL S.r.l.subentrata a SELM S.p.A., con allegati:
1/1.1 - Mappa I.G.M. Scala 1:25000;
1/1.2 - Emissioni Stabilimento PRAOIL s.r.l. -Priolo - Scala 1:2000;



- 1/2.1.1 Gruppi Termoelettrici CTE
- 1/2.1.2 Gruppi Termoelettrici SAI/NORD
- 1/2.1.3 Reparto CR11 - Idrogenazione Benzine
- 1/2.1.4 Reparto CR14 - Estrazione Idrocarburi Aromatici
- 1/2.1.5 Reparto CR16 - Dealchilazione Toluolo
- 1/2.1.6 Reparto CR16/A - Idrogenazione Benzine
- 1/2.1.7 Reparto CR21 - Platforming
- 1/2.1.8 Reparto CR23 - Separazione Xiloli
- 1/2.1.9 Reparto PR1/2° - Impianto (Produzione Cumene)
- 1/2.1.10 Reparto CR35 - Produzione MTBE
- 1/2.1.11 Reparto CR36 - Alchilazione
- 1/2.1.12 Reparto CR33 - Visbreaking
- 1/2.1.13 Reparto CR20 - Distillazione Atmosferica
- 1/2.1.14 Reparto CR26 - Distillazione Sotto Vuoto
- 1/2.1.15 Reparto CR27 - Impianto di Cracking Catalitico
- 1/2.1.16 Reparto CR30 - Distillazione atmosferica
- 1/2.1.17 Reparto CR30/200 - Distillazione Virgin Nafta Pesante
- 1/2.1.18 Reparto CR30/300 - Desolforazione GPL
- 1/2.1.19 Reparto CR30/500 - Splitter Kerosene/Gasolio
- 1/2.1.20 Reparto CR29/29 bis - Deetanizzazione-Splittaggio e Disidratazione GPL
- 1/2.1.21 Reparto CR31 - Desolforazione Catalitica
- 1/2.1.22 Reparto CR32 - Impianto Trattamento Reflui
- 1/2.1.23 Reparto CR34 - Impianto Zolfo
- 1/2.1.24 Reparto CR37 - Rigenerazione Acido Solforico
- 1/2.1.25 Reparti di stoccaggio
- 1/2.1.26 Impianto abbattimento emissioni stabilimento (CR/37 Impianto Lavaggio Gas con DEA)

- 2) Nota della PRAOIL S.p.A. del 30/07/90, n.1423;
- 3) Istanza della PRAOIL S.r.l., in quanto subentrata a SELM S.p.A., del 27/03/91 con cui veniva presentato il progetto di adeguamento dello stabilimento, ivi compreso l'impianto di cracking termico ICAM che "ancorchè facente parte della Consorella ENIMONT ANIC, date le rilevanti inerconnessioni esistenti tra detto impianto e la Raffineria PRAOIL sia per quanto riguarda le cariche che i prodotti ottenuti, si configura un complesso unico e inscindibile", con allegati:
 - 3/1 Premessa;
 - 3/2 Valori medi attuali delle emissioni;
 - 3/3 Studio di fattibilità abbattimento polveri impianto FCCU;
 - 3/4 Analisi dell'adeguamento;
 - 3/5 Relazione tecnica - iniziative per il contenimento delle emissioni del particolato solido delle centrali termoelettriche di stabilimento;
 - 3/6 Relazione tecnica - iniziative per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto nelle centrali termoelettriche di stabilimento;
 - 3/7 Relazione tecnica - sistema di monitoraggio in continuo delle concentrazioni di SO₂, NO_x, O₂, Polveri presenti nei fumi del gruppo termoelettrico a contropressione SAIN - 3;
 - 3/8 Allegato 4 - adeguamento serbatoi;
 - 3/9 Relazione tecnica - installazione di un sistema di recupero vapori alle baie di carico del CR5;
- 4) Nota PRAOIL S.r.l. n.1249/91 del 22/05/91 con allegato tecnico dal titolo "analisi dell'adeguamento";




- 5) Nota PRAOIL S.r.l. n.260 del 10/02/92 con allegati vari;
 - 6) Nota PRAOIL S.r.l. n.3489/94 del 21/10/94 con allegato tecnico dal titolo "analisi delle variazioni quali/quantitative delle emissioni";
 - 7) Nota PRAOIL S.r.l. n.4026 del 07/12/94;
 - 8) Nota PRAOIL S.r.l. n.4025/94 del 07/12/94 - comunicazione della fusione per incorporazione in AGIP PETROLI S.p.A.;
 - 9) Nota AGIP PETROLI S.p.A. n.404/95 del 03/02/95 - Adeguamenti artt.12 e 13 DPR 203/88;
 - 10) Nota AGIP PETROLI S.p.A. n.2308/95 del 07/07/95 - Adeguamento parziale delle emissioni diffuse impianto di caricaione;
 - 11) Nota AGIP PETROLI S.p.A n.3358/95 del 10/10/95 - Aggiornamento del piano di adeguamento delle emissioni AGIP PETROLI (ex PRAOIL);
 - 12) Nota AGIP PETROLI S.p.A n.3431/95 del 17/10/95 - Documentazione relativa alle emissioni AGIP PETROLI (ex PRAOIL), art.13 DPR 203/88;
- Vista la nota integrativa della AGIP PETROLI S.p.A. del 07/9/99, prot. RAF SR/DIR/342/99 con la quale le Società AGIP PETROLI S.p.A. ed ENICHEM S.p.A. trasmettevano a firma congiunta la situazione relativa alla titolarità degli impianti ed il dettaglio degli intervalli di concentrazione tipici delle singole emissioni in atmosfera;
- Visto il parere favorevole sull'aggiornamento del quadro riepilogativo delle emissioni e sul rilascio congiuntamente alle società AGIP PETROLI S.p.A. ed ENICHEM S.p.A. dell'autorizzazione in questione, espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 15/06/2001, trasmesso con la nota n.00308/2001 del 15/06/2001;
- Vista la documentazione allegata al suddetto parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa, costituita da:
- 13) Nota integrativa della AGIP PETROLI S.p.A. del 07/9/99, prot. RAF SR/DIR/342/99 con la quale le Società AGIP PETROLI S.p.A. ed ENICHEM S.p.A. trasmettevano a firma congiunta la situazione relativa alla titolarità degli impianti ed il dettaglio degli intervalli di concentrazione tipici delle singole emissioni in atmosfera;
 - 14) Nota integrativa della AGIP PETROLI S.p.A. del 12/04/2001, prot. RAF SR/DIR con la quale le Società AGIP PETROLI S.p.A. ed ENICHEM S.p.A. trasmettevano a firma congiunta il calcolo aggiornato della "bolla" AGIP PETROLI - ENICHEM;
- Ritenuto di condividere i predetti pareri della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa e pertanto di poter concedere alla ditta AGIP Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, Via Laurentina, n.449, ed ENICHEM S.p.A. - Stabilimento di Priolo, l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività della Raffineria di oli minerali di Priolo, ex S.S. 114 Litoranea Priolese;

DECRETA

- Art.1 - Ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, è concessa alla ditta AGIP Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, Via Laurentina, n.449, ed ENICHEM S.p.A. - Stabilimento di Priolo, l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività della Raffineria di oli minerali di Priolo, ex S.S. 114 Litoranea Priolese ed è approvato il relativo progetto di adeguamento. Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali in premessa elencati dal n.1) al n.14), che costituiscono parte integrante del presente decreto.
- Art.2 - Sono fissati i seguenti limiti di emissione e prescrizioni:

A) I valori di emissione per i composti sotto riportati sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria (bolla di raffineria):



- ossidi di zolfo:	< 1700 mg/Nmc
- ossidi di azoto:	< 500 mg/Nmc
- polveri:	< 80 mg/Nmc
- monossido di carbonio:	< 250 mg/Nmc
- sostanze organiche volatili:	< 300 mg/Nmc
- idrogeno solforato:	< 5 mg/Nmc
- ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico:	< 30 mg/Nmc

B) Per ciascuno dei punti di emissione individuati nell'allegata tabella 1:

1) I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, riprese dall'allegato 1, paragrafo 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 sono:

- sostanze appartenenti alla classe I	< 0,3 mg/Nmc
- sostanze appartenenti alla classe II	< 3 mg/Nmc
- sostanze appartenenti alla classe III	< 10 mg/Nmc

Al fine del rispetto del limite in concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II, III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Ove non indicato diversamente nella tabella B dell'allegato 1, paragrafo 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.

2) I valori di emissione per le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafi 1.1 e 1.2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 sono quelli ivi riportati.

3) I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono:

- cloro:	< 5 mg/Nmc
- bromo e suoi composti espressi come acido bromidrico	< 5 mg/Nmc
- fluoro e suoi composti espressi come acido fluoridrico	< 5 mg/Nmc

C) Per gli impianti Claus:

- La conversione operativa dello zolfo, nelle condizioni ottimali di funzionamento, non deve essere inferiore al 96%.

- Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un postocombustore in grado di consentire un valore di emissione per l'idrogeno solforato di 10 mg/Nmc.

D) Inoltre, per le emissioni di cui ai superiori par. A) e B):

- I volumi degli effluenti gassosi si riferiscono a fumi anidri e con tenore di ossigeno del 3%. Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O_r}{21 - O_m} * E_m$$

Con:


E_m = emissione misurata

O_m = percentuale di ossigeno nell'emissione misurata

O_r = percentuale di ossigeno di riferimento

- I combustibili utilizzati non possono contenere più del 3% in peso di zolfo.

- Per i camini che convogliano emissioni da impianti di combustione per una potenza termica totale superiore a 300 MW, la misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ed ossigeno deve essere effettuata in continuo con apparecchiature conformi a quanto indicato nella tabella A del capitolo B, par.C, dell'allegato 3 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990; i valori di emissione di dette



sostanze, nonché quello dell'ossido di carbonio, sono calcolati come valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento degli impianti. I sistemi di misurazione in continuo delle emissioni devono essere verificati e calibrati ad intervalli almeno semestrali, di concerto con le autorità di controllo. L'impresa dovrà verificare giornalmente la funzionalità delle apparecchiature di misura per assicurare il buon funzionamento e dovrà annotare le anomalie di funzionamento e gli interventi effettuati su un apposito registro giurato a disposizione dell'autorità di controllo.

E) I serbatoi di stoccaggio devono rispettare, in relazione alla tipologia del prodotto stoccato, le disposizioni dell'allegato 3/B, par.D, n.1), del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, nonché ogni altra normativa di settore.

SERBATOI

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni previste al par.D dell'allegato 3/B al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Per quanto riguarda le emissioni in forma di gas o vapori derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche, si applica tutto quanto previsto all'allegato 7 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990

Art.3 - La ditta dovrà effettuare semestralmente le misurazioni delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia Regionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi, nonché all'Assessorato regionale territorio e ambiente - Servizio 3, i risultati delle analisi.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col decreto assessoriale n.31/17 del 25/01/99.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto Ministeriale 21 luglio 1990.

Il servizio di rilevamento effettuerà con periodicità semestrale i controlli analitici ai punti di emissione identificati come sopra, che devono essere accessibili e campionabili in accordo a quanto previsto dal Metodo UNICUIM n.422 e secondo le indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo, 19 marzo 2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giacomino Genchi)



ALLEGATO I

Reparto	Società Proprietaria	Caldiaia o Forno	Portata Fumi	SO ₂ mg/Nmc	NO _x mg/Nmc	Polveri mg/Nmc	CO mg/Nmc	COV mg/Nmc
CT1	AGIP Petroli	SULZER	199.000	3.000	715	50	55	200
CT2	AGIP Petroli	SULZER	199.000	3.000	715	80	55	200
CT3	AGIP Petroli	TOSI	211.000	3.000	715	110	55	200
SA1/N-1°	AGIP Petroli	TOSI	130.000	200	555	30	30	200
SA1/N-2°	AGIP Petroli	TOSI	210.000	3.000	710	80	55	200
SA1/N-3°	AGIP Petroli	BREDA	357.000	3.000	715	100	55	200
CR27	AGIP Petroli	B205	176.000	1.640	400	50	850	200
CR27	AGIP Petroli	B204	20.000	2.000	540	700	11.700	200
ET1	ENICHEM	BT1001	1.162.000	355	250	50	250	300
ET1	ENICHEM	Decoking (a)	15.714		600	220	2500	
CR11	ENICHEM	B103A	17.800	1.700	585	130	55	200
CR11	ENICHEM	B103B	17.800	1.700	585	130	55	200
CR11	ENICHEM	B102A	2.300	1.700	585	130	55	200
CR11	ENICHEM	B102B	2.300	1.700	585	130	55	200
CR11	ENICHEM	B101 (b)	1.500	650	520	30	40	40
CR11	ENICHEM	B1101 (c)	1.500	650	520	30	40	40
CR14	ENICHEM	B1380 A	15.600	1.700	585	130	55	200
CR14	ENICHEM	B1380 B	17.800	1.700	585	130	55	200
CR16	ENICHEM	B1601	17.800	650	550	70	55	200
CR16/A	ENICHEM	B1651	2.500	650	550	70	55	200
CR21	ENICHEM	B1	6.700	1.700	585	130	40	200
CR21	ENICHEM	B2 - B3 - B4	55.500	650	450	10	40	200
CR23	ENICHEM	B001 - B101	105.700	1.700	585	130	55	200
PR1/2°	AGIP Petroli	B1021 A	20.200	1.700	585	130	55	200
PR1/2°	AGIP Petroli	B1021 B	20.200	1.700	585	130	55	200
CR33	AGIP Petroli	B920/R	41.600	50	300	30	500	200
CR20	AGIP Petroli	B1A	43.800	3.000	585	190	55	200
CR20	AGIP Petroli	B1B	43.800	3.000	585	190	55	200
CR26	AGIP Petroli	B101A	7.600	1.700	585	130	55	200
CR26	AGIP Petroli	B101A	7.600	1.700	585	130	55	200
CR26	AGIP Petroli	B101B	7.600	1.700	585	130	55	200
CR26	AGIP Petroli	B101B	7.600	1.700	585	130	55	200
CR30	AGIP Petroli	B101 A/B	194.000	3000	585	95	55	200
		B201 B202	40.000	3000	600	100	55	200
CR37	AGIP Petroli	B101	15.350	1.630	200	50	55	200
CR30/500	AGIP Petroli	B501	22.000	1.700	585	130	55	200
CR31	AGIP Petroli	B101	12.500	3.000	585	190	55	200
CR33 DCK	AGIP Petroli	B920/R (d)	16.000	300	600	220	1250	
TOTALE			3.444.164					
MEDIA				1.700	498	80	250	232

(a) emissione relativa all'operazione di decoking forno ET1 (n.7 punti di emissione)

(b) emissione discontinua (5 gg/mese * 12 volte/anno)

(c) emissione discontinua (5 gg/mese * 6 volte/anno)

(d) emissione discontinua (144 ore/anno)